



## LA STAGIONE VENATORIA HA INIZIO IL 01 SETTEMBRE 2021 E TERMINA IL 09 FEBBRAIO 2022

I periodi di caccia per le diverse specie, riportati in TABELLA 1, sono di seguito indicati:

- Tortora selvatica: nei giorni 1, 4 settembre 2021 (eventuale giornata aggiuntiva al 19 settembre 2021 autorizzata con attraverso apposito atto del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne) secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Tortora selvatica";
- Alzavola, Germano reale e Marzaiola: nei giorni 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15 settembre e dal 19 settembre 2021 al 22 gennaio 2022;
- Quaglia: nei giorni 11, 12, 15 settembre e dal 19 settembre al 26 dicembre 2021.
- Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia: dal 2 ottobre 2021 al 9 febbraio 2022.
- Colombaccio: nei giorni 1, 4, 5, 8, 11 settembre e dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022;
- Merlo: dal 19 settembre al 30 dicembre 2021;
- Lepre, Coniglio selvatico, Starna, Fagiano, Pernice rossa: dal 19 settembre al 5 dicembre 2021 (per queste specie la Regione, su proposta del Comitato di Gestione dell'A.T.C., limita l'accesso al prelievo e/o riduce i termini temporali di prelievo nel rispettivo territorio di competenza gestionale);
- Allodola: dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021;
- Volpe, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Pavoncella, Beccaccino, Porciglione, Frullino, Fola-ga, Gallinella d'acqua: dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022;
- Moretta: dal 16 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022;
- Combattente: dal 19 settembre al 31 ottobre 2021;
- Coturnice: il prelievo della specie non è consentito fatti salvi specifici Piani di gestione degli A.A.T.T.C.C. o delle A.A.F.F.V.V. approvati dalla Regione e predisposti come indicato dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Cinghiale con prelievo in forma collettiva (braccata e girata) ed in forma individuale (ad esclusione della caccia di selezione): nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica secondo il seguente calendario:
  - province di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata: dal 31 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022;
  - province di Fermo, Ascoli Piceno: dal 17 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022;
- Beccaccia: dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 con eventuale sospensione in questo periodo al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni meteo-climatiche:
  - mantenimento delle temperature medie al di sotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
  - presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di 3 giorni;
  - presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
- la sospensione viene attuata secondo la seguente catena operativa e di informazione:
  - accertamento e segnalazione tramite il Centro Operativo Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche) delle condizioni susseguite;
  - provvedimento di sospensione della caccia da parte del Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria;
  - comunicazione tempestiva della sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate da parte della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne alle Amministrazioni Provinciali, agli A.A.T.T.C.C., alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali che attivano efficienti

meccanismi d'informazione per i cacciatori.

## REGOLAMENTO DI CACCIA

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili nei giorni e nelle modalità di seguito indicati:

- SETTEMBRE:** nei giorni fissi di mercoledì 1, sabato 4, domenica 5, mercoledì 8, sabato 11, domenica 12, mercoledì 15, domenica 19, mercoledì 22, sabato 25, domenica 26, mercoledì 29;
- dal 02 OTTOBRE al 31 GENNAIO 2021:** tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì;
- dal 02 OTTOBRE al 29 NOVEMBRE:** la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con l'ausilio del cane per il recupero della selvaggina abbattuta.

NB: il prelievo della specie Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa, Cinghiale e Coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

## GIORNATE DI CACCIA IN PREAPERTURA

• Nei giorni 1 e 4 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie negli orari di seguito indicati:

- Tortora, Colombaccio, Alzavola, Germano reale, Marzaiola: dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

• Nei giorni 5 e 8 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie negli orari di seguito indicati:

- Colombaccio, Alzavola, Germano reale, Marzaiola: dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

• Nel giorno 11 settembre è consentito il prelievo delle seguenti specie negli orari di seguito indicati:

- Colombaccio, Alzavola, Germano reale, Marzaiola: dalle ore 05:30 alle ore 12:00.

• Nei giorni 12 e 15 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie negli orari di seguito indicati:

- Alzavola, Germano reale, Marzaiola: dalle ore 05:30 alle ore 12:00.

Nei giorni di preapertura 1, 4, 5, 8, 11, 12 e 15 settembre si applicano le seguenti disposizioni di disciplina della caccia:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale;
- è vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo;
- l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.
- l'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzogiorno successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria;
- è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia (dalle 12:00 alle 12:30 e dalle 19:00 alle 19:30);
- le disposizioni di cui alle lettere b, c, d, non si

applicano nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agri-turistiche venatorie).

## CACCIA ALLA QUAGLIA IN PREAPERTURA

Nei giorni 11, 12 e 15 settembre è consentita la caccia alla Quaglia dalle ore 05:30 alle ore 12:00, con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaie non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture. Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della Quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

## CACCIA AI CORVIDI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022

Nei giorni 2, 3, 5, 6, 7, 9 febbraio 2022 è consentito il prelievo di Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia negli orari e nelle modalità di seguito indicati:

- dalle ore 07:00 alle ore 17:25;
- senza l'ausilio del cane;
- da appostamento, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia;
- gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

## CACCIA ALLA TORTORA SELVATICA

Per le disposizioni sui tempi e le modalità di caccia si veda specifico volantino

## CACCIA IN DEROGA ALLE SPECIE STORNO, PICCIONE E TORTOTRA DAL COLLARE

Per le disposizioni sui tempi e le modalità di caccia in deroga si veda specifico volantino

## L'ESERCIZIO VENATORIO HA INIZIO E TERMINA SECONDO GLI ORARI DI SEGUITO INDICATI:

**settembre:**  
dal 01 al 15: come da orari di preapertura dal 19 al 29: dalle ore 06:00 alle ore 19:15

**ottobre:**  
dal 02 al 17: dalle ore 6:00 alle ore 19:00 dal 18 al 30: dalle ore 6:00 alle ore 18:30 (termine ora legale)

**novembre:**  
dal 01 al 15: dalle ore 05:30 alle ore 17:15 dal 17 al 29: dalle ore 05:50 alle ore 17:00

**dicembre:**  
dal 01 al 15: dalle ore 06:00 alle ore 16:40 dal 16 al 30: dalle ore 06:00 alle ore 16:45

**gennaio:**  
dal 01 al 15: dalle ore 06:00 alle ore 17:15 dal 16 al 31: dalle ore 05:50 alle ore 17:45

**febbraio:**  
dal 02 al 09: dalle ore 07:00 alle ore 17:25

**NB:** la caccia alla Beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima rispetto agli orari di cui sopra

## VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21, comma 3 della Legge n. 157/92 la Regione Marche dispone, a partire dalla stagione venatoria 2021-2022, il divieto di esercizio venatorio per una distanza di 1.000 metri dagli stessi sui seguenti valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:

- Bocca Trabara (ATC PS 1).
- Fossato di Vico (ATC AN 2).
- Passo Carosina (ATC MC 1).

La cartografia in scala 1:25.000 che individua i suddetti valichi e l'area posta in divieto di esercizio venatorio è allegata alla presente DGR (Allegato C).

Si dispone che alla data del 31 agosto 2021 i confini perimetrali di dette aree poste in divieto di caccia nei valichi sopra indicati dovranno essere delimitati, da parte degli A.A.T.T.C.C. competenti per territorio, da tabelle aventi le seguenti caratteristiche:

- dimensioni tabella (lunghezza per altezza): cm. 30x25;
- colore di fondo: rosso;
- colore del testo: bianco;
- testo: "Divieto di caccia - L.R. n. 7/95 art. 39, c. 1, lett. gg)".

Gli ATC PS 1, AN 2 e MC 1 hanno l'obbligo di dare la massima diffusione alla disposizione di divieto di caccia nell'area di valico individuata entro il proprio territorio di competenza.

## CACCIA AL CINGHIALE

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R.R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

**Prelievo del Cinghiale nella forma della braccata e della girata**

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

**Prelievo del Cinghiale in forma individuale**

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. È fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.

Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

**Prelievo del Cinghiale in forma occasionale**

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta. Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

Caccia di selezione

**I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva degli ungulati sono quelli stabiliti dai rispettivi calendari regionali.**

## FORMA DI CACCIA PRESCELTA (OPZIONE)

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

## AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)

Ai residenti negli A.A.T.T.C.C. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice (qualora consentito), alla pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici. In relazione all'indice di densità venatoria mas-

| CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI 2021-2022 |                                                                |                                     |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| SPECIE                                      | CARNIERE GIORNALIERO                                           |                                     | CARNIERE STAGIONALE |
| Lepre comune                                | 1                                                              | Non più di 2 capi complessivamente  |                     |
| Coniglio selvatico                          | 2                                                              |                                     |                     |
| Fagiano                                     | 2                                                              |                                     |                     |
| Starna                                      | 2                                                              |                                     |                     |
| Pernice rossa                               | 2                                                              |                                     |                     |
| Coturnice                                   | secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione della specie |                                     |                     |
| Tortora selvatica                           | 5                                                              | Non più di 20 capi complessivamente | 15                  |
| Colombaccio                                 | 6                                                              |                                     |                     |
|                                             | dal 2 ottobre al 15 novembre: 10                               |                                     |                     |
| Quaglia                                     | 10                                                             |                                     |                     |
| Allodola                                    | 10                                                             |                                     | 50                  |
| Beccaccia                                   | ottobre, novembre, dicembre: 3                                 |                                     | 20                  |
|                                             | gennaio: 2                                                     |                                     |                     |
| Beccaccino                                  | 8                                                              |                                     | 40                  |
| Frullino                                    | 8                                                              |                                     |                     |
| Pavoncella                                  | 5                                                              |                                     | 30                  |
| Combattente                                 | 5                                                              |                                     | 20                  |
| Folaga                                      | 8                                                              | Non più di 20 capi complessivamente |                     |
| Gallinella d'acqua                          | 8                                                              |                                     |                     |
| Porciglione                                 | 8                                                              |                                     |                     |
| Germano reale                               | 8                                                              |                                     |                     |
| Alzavola                                    | 8                                                              |                                     |                     |
| Marzaiola                                   | 8                                                              |                                     |                     |
| Canapiglia                                  | 8                                                              |                                     |                     |
| Fischione                                   | 8                                                              |                                     |                     |
| Codone                                      | 5                                                              |                                     | 25                  |
| Mestolone                                   | 8                                                              |                                     | 40                  |
| Moretta                                     | 8                                                              |                                     |                     |
| Merlo                                       | 15                                                             |                                     |                     |
| Tordo bottaccio                             | 15                                                             |                                     |                     |
| Tordo sassello                              | 15                                                             |                                     |                     |
| Cesena                                      | 15                                                             |                                     |                     |
| Ghiandaia                                   | 15                                                             |                                     |                     |
| Cornacchia grigia                           | 15                                                             |                                     |                     |
| Gazza                                       | 15                                                             |                                     |                     |
| Volpe                                       | 15                                                             |                                     |                     |
| Cinghiale                                   | 5                                                              |                                     |                     |

sima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.

Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli A.A.T.T.C.C. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

#### TESSERINO DI CACCIA

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla

caccia. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione. Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (.), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (2 ottobre - 29 novembre); se caccia il cinghiale. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il nu-

mero di capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati.

Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.

Qualora i capi della specie beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (o) intorno alla rispettiva crocetta o punto. I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.

La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'A.T.C. il tesserino di caccia entro l'11/03/2022.

#### ALLENAMENTO ED USO DEI CANI

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 16 al 30 Agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00. Nel mese di settembre nelle giornate del 2-6-9-13-16, dalle ore 06:00 alle ore 19:00. L'allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture.

È comunque vietato a meno di 200 metri dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza e categoria, compresi i meticcii. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale, sentiti gli A.A.T.T.C.C., individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

#### USO, ADESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEL FALCO

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria. La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

#### AREE DI RISPETTO

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS".

L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione. Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

#### AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

#### DIVIETI E LIMITAZIONI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per Germano reale, Pernice rossa, Pernice sarda, Starna, Fagiano, Colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della Beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini.
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivaie, terreni in imboscamento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al Beccaccino;
- non è consentita la posta alla Beccaccia.

Ai fini della conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche (fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna), il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 19 settembre 2021. Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al Cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana. Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 02 ottobre - 15 novembre 2021.

#### SANZIONI

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

#### RETE NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 saranno applicate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE MODALITÀ OPERATIVE PER IL PRELIEVO IN DEROGA**

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992. Specie: Sturno (*Sturnus vulgaris*) - Regione Marche - Stagione venatoria 2021-2022.**

**SPECIE:** Sturno (*Sturnus vulgaris*)

**STAGIONE VENATORIA:** 2021-2022

**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti con frutto pendente, uliveti).

**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:** l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami vivi della specie.

**SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO:** esclusivamente i cacciatori che faranno specifica richiesta di accesso al prelievo in deroga dello Sturno per il 2021 al Comune di residenza utilizzando apposito modello predisposto dalla Regione Marche. I soggetti autorizzati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica; tale prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'ATC di residenza anagrafica.

**MODALITÀ E LUOGHI DI PRELIEVO:** il prelievo si realizzerà esclusivamente nel territorio a caccia programmata ricadente all'interno dei comuni marchigiani che almeno in uno degli ultimi cinque anni sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole da parte dello Sturno superiori a € 100,00/anno. I comuni interessati al prelievo in deroga dello Sturno nella stagione venatoria 2021-2022 sono di seguito individuati per provincia:

- **Provincia di Pesaro e Urbino:** Cagli, Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fratte Rosa, Gradara, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondavio, Mon-

dolfo, Monte Porzio, Montefelcino, Montelabbate, Pesaro, Petriano, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Serra Sant'Abbondio, Tavullia, Terre Roveresche, Urbino, Vallefoglia.

- **Provincia di Ancona:** Ancona, Arcevia, Belvedere Ostrense, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Mergo, Monsano, Montemarciano, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, Senigallia, Serra De' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Trecastelli.

- **Provincia di Macerata:** Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldara, Camerino, Camporotondo di Fiastone, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Samano, Tolentino, Treia.

- **Provincia di Fermo:** Altidona, Campofilone, Fermo, Monte Rinaldo, Montelparo, Ortezzano, Pedaso, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare.

- **Provincia di Ascoli Piceno:** Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Monteprandone, Ofida, Venarotta.

**PERIODO DI APPLICAZIONE:** nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio regionale 2021-2022 e per 3 giorni settimanali nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 29 novembre 2021. Dal 02 ottobre al 29 novembre sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria. Per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021-2022. Nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di abbattimento nei siti inclusi nella Rete Natura 2000.

**LIMITI OPERATIVI E QUANTITATIVI:**

• **Modalità:** prelievo con il sistema dell'appostamento senza l'utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 metri da vigneti, uliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 metri dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi anche con l'uso di richiami in plastica o tassidermizzati purché utilizzati entro il raggio di 50 metri dal luogo dell'appostamento di caccia.

• **Limite massimo** del Piano di prelievo in deroga dello Sturno 2021-2022: 80.000 capi.

• **Limite giornaliero** di prelievi/cacciatori: 15 capi.

• **Limite annuale** di prelievi/cacciatori: 100 capi.

**CONTROLLI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO:**

gli esemplari abbattuti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento, così come disposto dalla normativa vigente. La prima rendicontazione del Piano di prelievo avverrà con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche entro la prima decade di novembre 2021 del report dei prelievi di Sturno realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale. Ciò sarà possibile grazie alla predisposizione di specifiche schede riepilogative di prelievo dello Sturno nel tesserino venatorio regionale; i soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:

- entro il 02 novembre 2021 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Sturno contenuta nel tesserino venatorio regionale;

- gli AA.TT.CC. entro 7 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede trasmettono alla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne, il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute.

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. la PF Caccia e Pesca nelle acque interne provvederà alla sospensione del prelievo in deroga dello Sturno, qualora si possa dedurre il

superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data di termine del prelievo prevista al 29 novembre 2021.

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992. Specie: Piccione (*Columba livia* forma domestica) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) - Regione Marche - Stagione venatoria 2021-2022.**

**SPECIE:** Piccione (*Columba livia* forma domestica) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)

**STAGIONE VENATORIA:** 2021-2022

**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie).

**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:** l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche.

**SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO:** esclusivamente i cacciatori che faranno specifica richiesta di accesso al prelievo in deroga delle suddette specie per il 2021 al Comune di residenza utilizzando apposito modello predisposto dalla Regione Marche. I soggetti autorizzati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica; tale prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'ATC di residenza anagrafica.

**MODALITÀ E LUOGHI DI PRELIEVO:** il prelievo si realizzerà esclusivamente nel territorio a caccia programmata ricadente all'interno delle province marchigiane in cui in uno degli ultimi cinque anni si sono verificati danni alle coltivazioni agricole da parte del Piccione di città o della Tortora dal collare. Le province

interessate al prelievo in deroga nella stagione venatoria 2021-2022 sono di seguito individuate per specie:

**Piccione:**

- Provincia di Pesaro e Urbino;
- Provincia di Ancona;
- Provincia di Macerata;
- Provincia di Fermo;
- Provincia di Ascoli Piceno.

**Tortora dal collare:**

- Provincia di Pesaro e Urbino;
- Provincia di Ancona;
- Provincia di Macerata.

**PERIODO DI APPLICAZIONE:** nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio regionale 2021-2022 e per 3 giorni settimanali nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio 2022. Dal 02 ottobre al 29 novembre sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria. Per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021-2022. Nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di abbattimento nei siti inclusi nella Rete Natura 2000.

**LIMITI OPERATIVI E QUANTITATIVI:**

- Modalità: prelievo con il sistema dell'appostamento senza l'utilizzo di richiami vivi, entro il raggio di 100 metri dagli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

**Limite massimo del Piano di prelievo in deroga 2021-2022:**

- **Piccione:** 20.000 capi.
- **Tortora dal collare:** 18.000 capi.

**Limite giornaliero di prelievi/cacciatore:**

- **Piccione:** 20 capi.
- **Tortora dal collare:** 5 capi.

**Limite annuale di prelievi/cacciatore:**

- **Piccione:** 200 capi.
- **Tortora dal collare:** 50 capi.

**CONTROLLI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO:**

gli esemplari abbattuti di entrambe le specie dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento, così come disposto dalla normativa vigente. La prima rendicontazione del Piano di prelievo avverrà con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche entro la prima decade di dicembre 2021 del report dei prelievi di entrambe le specie realizzati sul proprio territorio

di competenza gestionale. Ciò sarà possibile grazie alla predisposizione di specifiche schede riepilogative di prelievo dello Storno nel tesserino venatorio regionale; i soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:

- entro il 03 dicembre 2021 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa del Piccione di città e della Tortora dal collare contenuta nel tesserino venatorio regionale;
- gli A.A.T.T.C.C. entro 7 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede trasmettono alla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne, il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute. A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. la PF Caccia e Pesca nelle acque interne provvederà alla sospensione del prelievo in deroga dello Storno, qualora si possa dedurre il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data di termine del prelievo prevista al 31 gennaio 2022.

**CACCIA  
ALLA TORTORA SELVATICA**

Per la caccia alla Tortora selvatica nella stagione venatoria 2021-2022 si applicano le seguenti disposizioni particolari:

**- Piano di prelievo:** 6.321 tortore

**- Giornate di caccia:** 1 e 4 settembre (eventuale terza giornata di caccia al 19 settembre subordinata al raggiungimento del piano di prelievo di 6.321 tortore).

**- Modalità e orari di caccia:** da appostamento, dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (il 19 settembre dalle 06.00 alle 19.15).

**- Carniere massimo giornaliero:** 5 tortore/cacciatore.

**- Carniere massimo stagionale:** 15 tortore/cacciatore.

Per quanto concerne il monitoraggio dell'attività venatoria sulla specie e la verifica dei quantitativi di prelievo indicati per la stagione venatoria 2021-2022, sono applicate le seguenti disposizioni:

- il monitoraggio del prelievo avverrà con la predisposizione da parte della Regione di uno specifico **"Tesserino venatorio Tortora selvatica"** con indicazione di sintesi, sul fronte, di tutte le disposizioni di prelievo di cui al presente elenco;
- il "Tesserino venatorio Tortora selvatica" viene rilasciato ai soli cacciatori che ne faranno richiesta contestualmente al ritiro del tesserino venatorio regionale 21-22;
- i comuni che rilasciano il "Tesserino venatorio Tortora selvatica" devono registrare il nominativo del cacciatore che lo ritira e danno comunicazione, entro il 06 settembre, all'ATC territorialmente competente del numero dei "tesserini venatori Tortora selvatica" rilasciati e dei nominativi dei cacciatori che ne sono in possesso;
- entro il 08 settembre tutti i cacciatori in possesso del "Tesserino venatorio Tortora selvatica" (anche in assenza di prelievi di Tortora selvatica o se non sono andati a caccia) devono consegnarlo all'ATC di iscrizione a mezzo di consegna diretta o, tramite scansione, via pec o email con ricevuta di lettura;
- ogni ATC provvede ad inviare alla P.F. Caccia e Pesca entro l'11 settembre i dati di prelievo della tortora selvatica realizzati nelle giornate 01 e 04 settembre con riferimento alle tortore abbattu-

te da ogni cacciatore in possesso del "Tesserino venatorio Tortora selvatica";

- la PF Caccia e pesca, valutati i dati consegnati dagli AA.TT.CC. e nel caso in cui siano riscontrati prelievi di tortora selvatica non superiori a 5.321 unità rispetto al piano previsto di 6.321 tortore, autorizza la terza giornata di prelievo al 19 settembre 2021 attraverso apposito atto del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne;
- la terza giornata di caccia del 19 settembre non potrà, in ogni caso, essere autorizzata qualora la rendicontazione richiesta non avvenga nei tempi previsti o i dati di rendicontazione siano incompleti (fatto salvo che eventuali tesserini non riconsegnati saranno conteggiati attribuendo agli stessi un prelievo di 10 capi) e/o non conformi alle modalità di rendicontazione.
- qualora sia consentita la terza giornata di caccia al 19 settembre:
- il "Tesserino venatorio Tortora selvatica" potrà essere ritirato dai cacciatori presso l'ATC di iscrizione;
- tutti i cacciatori in possesso del "Tesserino venatorio Tortora selvatica" (anche in assenza di prelievi di tortora selvatica o se non sono andati a caccia) dovranno consegnarlo, entro il 24 settembre, all'ATC di iscrizione a mezzo di consegna diretta o, tramite scansione, via pec o email con ricevuta di lettura;
- ogni ATC provvede ad inviare alla P.F. Caccia e Pesca entro il 28 settembre i dati di prelievo della Tortora selvatica realizzati il 19 settembre con riferimento alle tortore abbattute da ogni cacciatore in possesso del "tesserino venatorio Tortora selvatica".